

BStGer BH.2008.16 vom 22. September 2008

Bundesstrafgericht, 2008-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BH.2008.16

FR: TPF BH.2008.16 du 22 septembre 2008

IT: TPF BH.2008.16 del 22 settembre 2008

Regeste

Revoca delle misure sostitutive della carcerazione preventiva (art. 214 PP)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o

- 3 -

dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

E. 1.2

Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). La decisione impugnata è datata 12 luglio 2008 ed è stata notificata il giorno stesso al patrocinatore del reclamante; il reclamo, interposto il 17 luglio 2008, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

E. 1.3

Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 consid. 2).

E. 2

maggio 2007 consid. 3.4). Giova comunque rilevare che, nella fattispecie, le considerazioni espresse nella decisione impugnata in merito all'inesistenza dei pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove sono pienamente condivise da questa Corte.

E. 2.1

L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. Secondo l'art. 52 PP l'imputato può, in ogni tempo, domandare di

essere messo in libertà. L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua

- 4 -

pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313).

E. 2.2

Secondo l'art. 44 PP, l'imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

E. 2.3

Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza a carico del reclamante, essi sono stati largamente esposti e confermati in una precedente sentenza di questa Corte, alla quale, per economia di giudizio, si rimanda (v. TPF BH.2008.13 +14 del 10 giugno 2008 consid. 4.1 e 4.2). Le censure ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non necessitano di ulteriore disamina in questa sede.

E. 2.4

La giurisprudenza riconosce che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, ed in particolare con il versamento di una cauzione (v. TPF BH.2007.3 del

E. 2.5

Resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previ-

- 5 -

sto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 2.1, supra). Nella già citata sentenza BH.2008.13+14 la presente Corte, analizzando il requisito in relazione al mantenimento della carcerazione preventiva, non si era pronunciata né in un senso né nell'altro, lasciando

aperta la questione. Scelta, quest'ultima, che la I Corte ha peraltro legittimamente compiuto in virtù del libero apprezzamento di cui dispone, come sancito dall'Alta Corte federale giudicando del ricorso interposto dal MPC proprio contro questa stessa decisione (v. sentenza del Tribunale federale 1B.196/2008 del 5 settembre 2008, con-sid. 2.2.2). Da parte sua, il Giudice istruttore ha invece escluso l'esistenza di un pericolo di fuga, osservando come il prevenuto non si sia finora mai sottoposto agli obblighi di comparizione innanzi alle competenti autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest'ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza (v. act. 1.1, pag. 2). Ora, le valutazioni effettuate dall'UGIF nella decisione impugnata possono senz'altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell'imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l'insorgente osserva che quando l'autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l'inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l'inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.

E. 3

In definitiva, nel caso in esame non è ravvisabile la presenza né del pericolo di fuga, né di quello di collusione. Di conseguenza fa difetto una delle condizioni cumulative poste dall'art. 44 PP per giustificare la detenzione preventiva o – in alternativa a questa – l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione. Ne scende che il presente reclamo, perlomeno nella misura in cui tende all'annullamento dell'obbligo di versare una cauzione ai sensi degli art. 53 e ss. PP, deve essere accolto.

E. 4

Meritano invece di essere confermate le altre misure decretate dal Giudice istruttore contestualmente alla mancata conferma dell'arresto, ossia l'elezione di domicilio presso il proprio patrocinatore e l'obbligo di comparsa alle citazioni. Da un lato, l'art. 39 cpv. 3 LTF prevede che una parte domiciliata all'estero coinvolta in un procedimento deve designare un suo recapito in Svizzera, dall'altro, l'art. 50 PP contempla l'obbligo di ottemperare ad ogni citazione notificata in un luogo designato dall'imputato, e ciò per consentire un regolare e celere svolgimento delle indagini.

- 6 -

E. 4.1

Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 68 LTF). Secondo l'art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa e del suo (limitato) grado di soccombenza, in concreto viene assegnata al

reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell'Ufficio dei giudici istruttori federali.

E. 4.2

Giusta l'art. 66 cpv. 4 LTF non vengono addossate spese giudiziarie all'auto-rità soccombente; al reclamante deve invece essere restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

- 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.